



CONTRATTO TRA

L’Istituto Italiano di Santiago del Cile, di seguito denominato “Committente”

E

[.....1.....], di seguito denominato “Contraente”

Art. 1 - Oggetto

Organizzazione e gestione corsi di lingua italiana in formato presenziale e in formato online dal 01.04.2026 al 31.03.2029

Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell’Allegato 2 del bando, annesso al presente contratto di cui forma parte integrante.

È altresì parte integrante del presente contratto tutta la documentazione della procedura di selezione del contraente.

Art. 2 - Prezzo

2.1 Il canone di concessione annuo che il Contraente deve corrispondere al Committente quale corrispettivo per il servizio oggetto della presente concessione è stabilito al 50% dell’utile derivante dal servizio di cui all’Art.1, registrato nel bilancio annuale consuntivo del contraente, con un minimo garantito per l’intera durata della concessione di **Euro XXXXX** al netto delle imposte indirette, senza pregiudizio delle specifiche condizioni contenute nell’Allegato 2 al bando. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in CLP (Pesos Chilenos) al tasso di cambio dichiarato dalla Banca d’Italia alla data del versamento, nelle modalità descritte all’art. 5 del presente contratto.

Al canone liquido, si aggiungono a completo carico del Contraente il canone di affitto degli spazi in concessione indicati nell’Allegato 2 pari a Euro 13.602,60 all’anno. Il Contraente inoltre si farà direttamente carico dei costi di un’unità di personale con mansioni di segreteria (tempo pieno) e i costi del personale per garantire i seguenti servizi: portineria (part-time) e pulizia.

2.2 Il corrispettivo percentuale indicato nel presente articolo è fisso, non soggetto a revisione.

Art. 3 - Durata

3.1 Le prestazioni devono essere svolte durante l’intero periodo di durata della concessione, così come specificato nell’Allegato 2 del bando.

3.2 L’incarico scade il 31 marzo del 2029, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

3.3 Il Committente potrà prorogare la durata del presente contratto, agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Committente, se nel termine di scadenza naturale non è



stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo appalto. Tale proroga avrà durata strettamente necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Contraente. La comunicazione scritta della suddetta proroga al Contraente avverrà entro 15 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1. Il Contraente si obbliga a:

- a. adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, in particolare in materia di sicurezza e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi a contributi e previdenza;
- b. ad osservare, anche dopo la cessazione del contratto, la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nell'esecuzione dello stesso;
- c. a comunicare all'Istituto ogni informazione ritenuta idonea per il corretto svolgimento delle prestazioni;
- d. ad eseguire le prestazioni in conformità al presente Contratto e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica;
- e. a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alle attività oggetto di affidamento;
- f. a consentire all'Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione del contratto ed a garantire collaborazione per consentire tali verifiche.
- g. a preservare il buon nome e prestigio dell'Istituto, la direzione e i funzionari dello stesso, si obbligano per sé stessi, i suoi impiegati, collaboratori, la direzione, associati e soci a non pubblicare o diramare attraverso qualunque mezzo direttamente o indirettamente, critiche o fatti di carattere professionale o personale che potrebbero nuocere il buon nome e prestigio dell'Istituto, la sua direzione e i suoi funzionari.
- h. Non utilizzare il nome, marchio, logo o qualunque altro riferimento all'Istituto in qualsiasi pubblicità o in qualunque mezzo di comunicazione senza l'autorizzazione previa espressa e per iscritto dell'Istituto. Tutto il materiale pubblicitario, informativo, didattico, di comunicazione o diffusione attraverso qualsiasi mezzo (fisico, digitale, audiovisivo, ecc.), sia nel contenuto che nella forma, relativo ai corsi e alle attività di lingua e cultura italiana oggetto del presente contratto, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'Istituto e dovrà riportare esclusivamente il logo ufficiale dell'Istituto.

4.2 Il presente contratto non implica un rapporto di relazione di pubblico impiego tra l'Istituto Italiano e il Contraente, né con il personale eventualmente assunto dal Contraente, il quale non potrà pretendere nessun diritto di dipendenza diretta con l'Istituto e non darà luogo a nessun tipo di pretesa contro l'Istituto al di fuori di quanto espressamente concordato.



4.3 Il Contraente adempierà rigorosamente, in relazione al personale assunto, con la legislazione sul lavoro, previdenziale, di sicurezza e igiene sul lavoro applicabile. La violazione di qualunque obbligo di diritto sul lavoro, di sicurezza sociale o incidenti sul lavoro, derivanti da leggi, decreti, convenzioni internazionali, sentenze, ecc. nei confronti di qualunque unità del personale assunto sarà di responsabilità esclusiva del Contraente e darà diritto all'Istituto di pagare direttamente all'impiegato, l'ammontare corrispondente agli oneri lavorativi, previdenziali o assicurativi non pagati essendo obbligato il Contraente a rimborsare l'Istituto nei dieci giorni successivi al pagamento

4.4 Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a terzi.

4.5 In caso di subappalto:

a) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto

b) Contraente può subappaltare solo le eventuali parti dell'appalto indicate nell'offerta ai subappaltatori ivi proposti;

c) il Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;

d) il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione deve essere trasmessa almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

e) l'appaltatore accetta che l'amministrazione aggiudicatrice possa trasferire i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per le prestazioni da lui fornite nell'ambito dell'appalto.

4.6 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, qui contenute, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

4.7 Il Contraente si obbliga a trasmettere al Committente alla fine di ogni trimestre, o su esplicita richiesta, i libri contabili e tutta la documentazione tributaria utile ai fini del controllo periodico delle entrate e delle uscite del Contraente, nonché i dati degli iscritti per ciascun corso. A tal fine il Contraente si obbliga ad acquisire, all'atto dell'iscrizione, il necessario consenso degli iscritti per la consegna dei loro dati al Committente. Resta inteso che l'Istituto tratterà tali dati ai sensi della disciplina cilena n. 21.096 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016.

4.8 Il Committente mette a disposizione, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente bando, n.4 (quattro) aule ammobiliate ed equipaggiate con strutture didattiche ubicate all'interno dell'Istituto, 1 (uno) locale per attività di segreteria al piano terra e 1 (uno) locale adibito a sala professori e sala d'attesa, entrambi dotati di arredi e di attrezzature, oltre agli spazi in condivisione quali portineria, mediateca, cucina, saletta di ritrovo ed i servizi igienici. Per particolari esigenze inoltre, si mette a disposizione l'utilizzo dell'Auditorium IIC, previo accordo con la Direzione di questo Istituto. Il Committente si impegna altresì a mettere a disposizione il proprio personale a supporto delle attività amministrative nei



periodi di maggiore intensità operativa, in particolare in occasione delle iscrizioni e dell'avvio dei trimestri, previa preventiva coordinazione tra le rispettive segreterie. Sarà cura del Committente assicurare la adeguata diffusione e promozione dei corsi di lingua e cultura italiane, previa preventiva coordinazione con il Contraente.

4.9 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

Art. 5 - Termini e modalità di pagamento

5.1 Il Committente indica un conto corrente bancario su cui il Contraente effettuerà i pagamenti. Il Contraente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nella causale di corresponsione del canone dovrà essere indicato il seguente codice: **CIG BA4B516C6F**.

5.3 Il pagamento avverrà in due rate, pari cadauna al 50% del minimo garantito dichiarato: entro il 30 giugno e entro il 30 dicembre di ogni anno. L'eventuale saldo a favore del Committente sarà versato entro il 30 aprile dell'anno seguente.

5.4 Per il 2026 i pagamenti avverranno rispettivamente entro il 30 settembre e il 30 dicembre.

5.4 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono determinati nella misura del 4 (quattro) per cento della rata corrispondente.

Art. 6 - Punti di contatto

6.1 Il responsabile unico del procedimento è Cristina Di Giorgio, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Santiago (cristina.digirgio@esteri.it)

6.2 Ulteriori punti di contatto sono: Silvia Reggiani, Addetta dell'Istituto Italiano di Cultura Santiago (silvia.reggiani@esteri.it) e Rodrigo Calderón, ufficio amministrativo (admin.iicsantiago@esteri.it)

Art. 7 – Penali per mancanza o perdita dei requisiti

7.1 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione mediante l'Allegato 3 al bando o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 – Penali per inadempimento

8.1 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto



l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo annuale della concessione per ogni giorno di ritardo.

8.2 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

8.3 In ogni caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

Art. 9 – Risoluzione

9.1 Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE;
- b) il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4 della direttiva 2014/23/UE , e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) La Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

Art. 10 Garanzia di buona esecuzione

10.1 Le parti danno atto che il Contraente ha presentato, come garanzia di buona esecuzione del presente contratto, fideiussione [.....¹], con l'espressa rinuncia dal beneficio della preventiva escusione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La garanzia presentata è così identificata: [.....²].

¹ Indicare una delle seguenti voci: [bancaria] OPPURE [assicurativa]

² Inserire estremi di identificazione (istituto emissore, data, numero di identificazione....).



10.2 Il Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia in caso di frode o di inadempimento imputabile al Contraente.

10.3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

Art. 11 - Responsabilità

11.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

11.2 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili dagli obblighi imposti dalla normativa italiana e cilena in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

11.3 Le obbligazioni assunte dal Contraente con il presente contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente pattuito. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente contratto, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 12 – Disposizioni finali

12.1 Nessuna clausola di questo contratto può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.

12.2 Il presente contratto è regolato dalla normativa cilena. Per le controversie è competente il foro di Santiago del Cile.

12.3 Il presente documento contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con un altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.



[.....13.....]

Il Contraente	Il Committente

[.....14.....]

[.....15.....]

13 *Luogo e data della firma dell'atto.*

14 *Indicare nome e cognome del rappresentante legale o del procuratore del Contraente che firma l'atto.*

15 *Indicare nome, cognome, qualifica del titolare della sede che firma l'atto.*